

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 04528/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4528 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Vigorito Adele, titolare dell'omonima azienda agricola, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Gallo e Giuseppe Scorza, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia ed elezione di domicilio digitale all'indirizzo PEC [avvmichelegallo@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:avvmichelegallo@pec.ordineforense.salerno.it);

***contro***

Regione Campania, in persona del legale rappresentante Presidente pro tempore della Giunta, rappresentata e difeso dall'avvocato Giuseppe Calabrese dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via S. Lucia n. 81 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

De Donato Federica, titolare dell'omonima azienda agricola, non costituita in giudizio;

Iampietro Cristian, titolare dell'omonima azienda agricola, non costituito in

giudizio;

Senese Michele, titolare dell'Azienda Agricola Vivaistica "Moscato di Michele Senese", non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia*

*(quanto al ricorso introduttivo)*

- del D.R.D. n. 157 del 3 agosto 2020, non notificato, pubblicato sul BURC n. 161 del 10 agosto 2020 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii - pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017", nell'ambito della quale la domanda 84250124082, presentata dalla ricorrente in data 21 giugno 2018, protocollo AGEA.ASR.2018.877359, è stata ricompresa nell'Allegato C tra quelle ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando, collocata in posizione n. 863 con 62 punti;

- ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 127 del 20 aprile 2020 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Progetto Integrato Giovani - Tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - Bando approvato con DRD 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii - pubblicato nel BURC n. 75 del 16/10/2017. Approvazione dell'elenco delle Domande immediatamente finanziabili";

- ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 35 del 3.2.2020, pubblicato sul BURC n. 9 del 10.2.2020, ad oggetto "PSR Campania 2014/2020. Progetto Integrato Giovani - Tipologia di Intervento 4.1.2 e 6.1.1. Bando approvato con DRD n. 239 del 13.10.2017. Rettifica Graduatoria provinciale provvisoria approvata con DRD n. 498 del 28/11/2019 BURC n. 72 del 02/12/2019", nell'ambito della quale la domanda n. 84250124082, presentata dalla ricorrente in data 21 giugno 2018, protocollo AGEA.ASR.2018.877359, è stata classificata in posizione n. 535 conn.

62 punti totali;

- ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 498 del 28.11.2019, pubblicato sul BURC n. 72 del 2.12.2019, ad oggetto “PSR Campania 2014/2020 Misure non connesse alle superfici e/o animali - Progetto Integrato Giovani: tipologia di intervento 4.1.2 - Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati - e tipologia di intervento 6.1.1 - Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo d'azienda - Bando approvato con DRD 239 del 13/10/2017 (Bando 9942) – Approvazione della graduatoria provinciale provvisoria STP Salerno UOD 500714”, in cui la domanda n. 84250124082, presentata dalla ricorrente è stata collocata al n. 537 con n. 62 punti totali;

- ove e per quanto occorra del verbale redatto dalla Commissione di Riesame Misure Strutturali Private del Soggetto Attuatore costituita con D.R.D. n. 125 del 26.7.2017 in data 12.6.2020, comunicato a mezzo PEC del 27.10.2020, a seguito di istanza di accesso agli atti del 14.10.2020;

- ove e per quanto occorra, della “Check List Istruttoria Domanda Di Sostegno”, prot. AGEA.ASR.2020.0037701 del 22/01/2020 a firma del funzionario responsabile istruttore (doc. H), comunicata a mezzo PEC del 27.10.2020 (Doc. F), a seguito di istanza di accesso agli atti in data 14.10.2020;

- ove e per quanto occorra, della Circolare Esplicativa prot. 299436 del 9 maggio 2019, a firma del Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Regione Campania, recante “tipologia d'intervento 4.1.1 e Progetto Integrato Giovani-Circolare esplicativa in merito alle problematiche emerse nel corso dell'istruttoria delle domande di sostegno a valere sui relativi bandi 2017, di cui ai DRD n. 52 del 09.08.2017 e n. 239 del 13.10.2017 e successive modifiche”, nella parte in cui (punto 2), subordina la correzione dell'”errore palese” ad istanza di parte del concorrente;

- ove e per quanto occorra, del bando di attuazione del progetto integrato giovani tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1, approvato con D.R.D. n. 239 del 13 ottobre

2017, laddove interpretato nel senso che l'attribuzione del punteggio di n. 2 punti previsto dal criterio di selezione di cui all'art. 11, n. 6), in caso di "Adesione al Piano Assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione", esige oltre all'adesione al PAI, la stipula della polizza assicurativa prima dell'esecuzione del piano degli investimenti e a prescindere dalla sussistenza di un concreto rischio derivante dall'esercizio dell'attività agricola;

- di ogni eventuale altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non conosciuto;

nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili;

*(quanto ai motivi aggiunti*

a) del verbale della seduta del giorno 03.03.2021, trasmesso a mezzo nota prot. n. 122632 del 04.03.2021, con cui la Commissione per il Riesame delle domande di sostegno a valere sul PSR 2014/2020 costituita con DRD n. 16 del 17.1.2020 nell'ambito della U.O.D. 50 07 14 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale di Salerno, ha così provveduto: "La Commissione non accoglie le controdeduzioni di cui alle note Prot. 2019/0763313 del 13/12/2019 e 2020/0110244 del 20/02/2020, per le motivazioni espresse e le violazioni indicate nel presente verbale, e per l'effetto, dichiara la domanda: ammissibile con il punteggio totale 62 di cui 23 punteggio progetto";

b) della nota prot. n. 122632 del 04/03/2021, a firma del Dirigente U.O.D. Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Servizio Territoriale Provinciale Salerno – di comunicazione del provvedimento;

c) ove e per quanto occorra, della nota n. 2020.0566691 del 27 novembre 2020, richiamata;

d) ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 262 del 18 novembre 2020, rettificato con D.R.D. n. 265 del 19 novembre 2020, richiamato;

e) di ogni eventuale altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non conosciuto;

nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi inclusa nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 6, co. 1, lett. e), del D.L. n. 44/2021, e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti gli avvocati Michele Gallo e Giuseppe Calabrese;

Ritenuto che, *prima facie*, il ricorso e i motivi aggiunti appaiono suffragati dall'elemento del *fumus boni iuris*:

a) quanto alla mancata attribuzione di 8 punti per il criterio di selezione 7 (Introduzione di macchine innovative), sembrando che l'utilizzo dell'atomizzatore possa essere destinato alla difesa delle colture arboree e vegetali, anche per la coltivazione biologica, e senza che la concimazione fogliare debba avvenire solo con lancia irroratrice;

b) in ordine al riconoscimento della spesa e dello stesso punteggio per la caldaia alimentata a biomasse, che sembra rivolta alla produzione di acqua calda sanitaria e non di energia elettrica, per cui non occorrerebbe in tal caso assicurare il soddisfacimento del fabbisogno energetico preaziendale;

Considerato sotto questi profili che le negative valutazioni in ordine alla non

accogliabilità non reggono alle censure di una inadeguata valutazione dell'attendibilità delle controdeduzioni della parte, la quale ha spiegato nella sede procedimentale e giurisdizionale una giustificazione tecnica altrettanto plausibile ed attendibile di quanto asserito dalla commissione incaricata del riesame;

“Ritenuto che, ai fini dell'esercizio di un sindacato giurisdizionale rispondente ai canoni di effettività della tutela ex articolo 6 CEDU ed ex articolo 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, il vaglio in sede processuale deve configurarsi come esteso alla intrinseca attendibilità e correttezza delle asserzioni e valutazioni tecniche delle parti, non potendo arrestarsi ad un'attendibilità privilegiata delle prospettazioni fattuali della Pubblica Amministrazione, la quale deve quindi adempiere ad un onere motivazionale rafforzato in riferimento al piano confutatorio della ricostruzione operata da parte ricorrente, il che nella specie è rimasto carente” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, ord. n. 02406 del 16/12/2020);

Considerato che l'attribuzione dei relativi punteggi determinerebbe la migliore collocazione in graduatoria della domanda e la sua inclusione tra quelle finanziabili, bastando ciò a soddisfare l'interesse della ricorrente, mentre i restanti punti su decurtazione di altri punti e taglio di spese possono essere valutati nella sede di merito;

Ritenuto che al pregiudizio lamentato può ovviarsi disponendo l'accantonamento delle somme richieste dalla ricorrente sino alla decisione nel merito;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto solo ad alcuni controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame, con riferimento alla posizione reclamata nella graduatoria in base al punteggio richiesto;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da

individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale – come da richiesta di parte la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso e dei motivi aggiunti per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e dei motivi aggiunti e delle loro conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, dei motivi aggiunti e dei provvedimenti impugnati; (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del

numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;

- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dei motivi aggiunti e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e i motivi aggiunti e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dei motivi aggiunti e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e i motivi aggiunti e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso e dei motivi aggiunti sul sito.



Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della pubblicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 14 dicembre 2021;

Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese della presente fase tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti dei controinteressati non costituitisi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza):

- a) accoglie l'istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto dispone l'accantonamento delle somme richieste nella domanda dalla parte ricorrente;
- b) dispone l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi aggiunti, con le modalità e nei termini di cui in motivazione;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 dicembre 2021;
- d) compensa le spese della fase cautelare tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti dei controinteressati.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 6, co. 1, lett. e), del D.L. n. 44/2021, e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Giuseppe Esposito**

**IL PRESIDENTE**  
**Anna Pappalardo**

**IL SEGRETARIO**